

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 22-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

MORETTI SRL (p.i.: 01335740435) sedente in Civitanova Marche (Mc) Via Giovanni Battista Pirelli 3/A, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Sassarolinei

confronti di

C.P.E.R. SHOES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede in Via Roma 4 Picciano (Pe)

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Rilevato che con ricorso depositato in data 19/02/2026 la società MORETTI S.r.l. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società C.P.E.R. SHOES S.r.l.s., deducendo di essere creditrice della stessa in forza di decreto ingiuntivo n. 713/2023 emesso dal Tribunale di Macerata per l'importo originario di euro 19.514,58, oltre accessori, divenuto esecutivo e non opposto, nonché per il complessivo importo aggiornato di euro 30.445,74 comprensivo di interessi, spese e competenze;

dato atto che la società resistente, pur ritualmente convocata tramite Pec a cura della Cancelleria, non si è costituita nel presente giudizio, né ha depositato memorie o documentazione, rimanendo contumace;

considerato che la società resistente ha sede legale nel circondario del Tribunale di Pescara, in Picciano (PE), via Roma n. 4, sicché la competenza territoriale risulta correttamente radicata presso questo Tribunale;

rilevato che dalla visura camerale risulta che la società esercita attività di impresa commerciale consistente nella fabbricazione di calzature ed è costituita nella forma di società a responsabilità limitata semplificata, con conseguente astratta assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;

considerato che, ai fini dell'esclusione dall'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, incombe sulla società debitrice l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;

rilevato che, nel caso di specie, la società resistente, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di impresa minore, né ha prodotto la documentazione contabile idonea a dimostrare il mancato superamento delle predette soglie;

ritenuto pertanto che deve ritenersi non dimostrato il mancato superamento dei limiti dimensionali e, conseguentemente, integrato il presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che lo stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, si identifica nell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e può essere desunto da inadempimenti o altri fatti esteriori significativi;

considerato che dagli atti emergono i seguenti elementi:

l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo alla ricorrente pari ad euro 30.445,74, rimasto integralmente insoddisfatto;

l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva, con esito negativo del pignoramento presso terzi, indicativo dell'assenza di disponibilità liquide aggredibili;

la mancata reperibilità della società presso la sede legale, sintomatica della cessazione o comunque della discontinuità dell'attività;

considerato altresì che, dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 367 CCII, emerge una rilevante esposizione debitoria complessiva in capo alla società resistente, così specificata:

debiti verso l'Erario (Agenzia delle Entrate): pari ad almeno euro 88.119,43, risultanti dalla sommatoria delle cartelle e comunicazioni indicate nel certificato prodotto;

debiti contributivi verso INPS: pari ad euro 62.752,71;

debiti contributivi correnti INPS (lavoratori dipendenti): pari ad euro 8.543,84;

ulteriori debiti INAIL, pari complessivamente ad oltre euro 1.000, come risultanti dalla certificazione prodotta;

ritenuto quindi che l'esposizione debitoria complessiva accertata, sulla base degli atti, è pari ad almeno euro 160.000,00 circa, somma largamente superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;

considerato che tale rilevante esposizione debitoria, unitamente all'assenza di risorse liquide, all'infruttuosità delle esecuzioni forzate e alla mancata difesa della società, integra un quadro sintomatico di incapacità strutturale e non meramente contingente;

ritenuto pertanto pienamente dimostrato lo stato di insolvenza della società resistente;

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

#### **p.q.m.**

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di C.P.E.R. SHOES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F. 02214910685), con sede in VIA ROMA 4 PICCIANO (Pe)

#### **NOMINA**

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Costantini Roberto, con studio in Via Alfonso Di Vestea N.15 65126 PESCARA,

professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

#### ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

#### DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

#### autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### FISSA

il giorno 15/09/2026 ore 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

#### DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 19/05/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio